

**COMUNE DI BOTTANUCO**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO**



**PIANO URBANO GENERALE DEI  
SERVIZI NEL SOTTOSUOLO  
(PUGSS)**

Legge Regionale n. 26/2003

## INDICE

---

### **CAPO I Principi**

Articolo 1.1	Principi generali	3
Articolo 1.2	Ambito di applicazione	3
Articolo 1.3	Competenze del comune	4

### **CAPO II Pianificazione e gestione**

Articolo 2.1	Programmazione	5
Articolo 2.2	Monitoraggio	5
Articolo 2.3	Coordinamento	6

### **CAPO III Attività amministrativa**

Articolo 3.1	Procedure autorizzative e concessorie	8
Articolo 3.2	Convenzioni	8
Articolo 3.3	Obblighi e prescrizioni	9
Articolo 3.4	Garanzie e cauzioni	10
Articolo 3.5	Sanzioni	10
Articolo 3.6	Oneri economici	11
Articolo 3.7	Responsabilità per danni	11

### **CAPO IV Prescrizioni tecniche**

Articolo 4.1	Esecuzione dei lavori e contenimento dei tempi di lavoro	12
Articolo 4.2	Gestione dei cantieri	12
Articolo 4.3	Ultimazione dei cantieri e collaudo	13
Articolo 4.4	Ripristino del sedime stradale	14
Articolo 4.5	Manutenzione	14
Articolo 4.6	Requisiti delle infrastrutture nel sottosuolo	15
	4.6.1 Tipologia delle opere	15
	4.6.2 Criteri generali	16
	4.6.3 Criteri particolari	16
	4.6.4 Pose di condotti per la fibra ottica ed altre disposizioni	17
Articolo 4.7	Norme Finali	17

### 1.1 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune e gli Enti erogatori dei servizi ed operatrici secondo le reciproche competenze di seguito descritte, nonché le procedure di definizione ed attuazione di interventi sul suolo pubblico che riguardano i servizi a rete.
2. Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazioni di quelli già esistenti, ovvero in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana.
3. Il presente regolamento costituisce specificazione settoriale del piano dei servizi di cui alla LR n.12/05.
4. Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione degli oneri economici ed assicurativi e le attività svolte dal Comune.
5. Per quanto non disposto dal presente e dagli altri Regolamenti comunali, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

### 1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi che riguardano i servizi tecnologici a rete presenti nel sottosuolo del territorio comunale, disciplinati dal Piano Urbano dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS):
  - acquedotti;
  - condotte fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
  - reti elettriche MT o BT, comprese quelle destinate all'alimentazione dei servizi stradali;
  - reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati;
  - condotte per la distribuzione del gas;
  - altre reti tecnologiche eventualmente presenti.
2. L'applicazione è estesa alle correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" usati nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Restano escluse dal campo di applicazione, salvo che per l'obbligo del periodico aggiornamento della mappatura dei tracciati:
  - l'allacciamento alle utenze mediante linee aeree (resta facoltà del Comune concordare con i gestori di linee aeree la posa interrata nell'ambito del proprio territorio, attraverso specifiche convenzioni).
5. Tra gli Enti gestori è possibile distinguere i seguenti soggetti:
  - a) i soggetti – pubblici o privati – che erogano e gestiscono i servizi di cui al presente regolamento;
  - b) i soggetti – pubblici o privati – proprietari delle infrastrutture a rete, ed eventualmente delle relative infrastrutture di alloggiamento, utilizzate per l'erogazione dei servizi di cui sopra.Laddove non specificato, nel presente Regolamento si parla in generale di Enti gestori, o Gestori.

### 1.3 COMPETENZE DEL COMUNE

Al Comune compete:

- a) Disciplina dell'utilizzo del sottosuolo stradale, attraverso la gestione coordinata del sistema delle reti stradali e delle infrastrutture;
- b) L'attuazione di provvedimenti di settore (direttive, norme regionali, norme tecniche che disciplinano i servizi a rete).
- c) La gestione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) che costituisce specificazione settoriale del piano dei servizi di cui alla LR n.12/05, secondo i seguenti provvedimenti: DPCM 3/3/99, L.R. Lombardia n. 26/03, Regolamento Reg. Lombardia 15 febbraio 2010 n.6 e relative modifiche ed integrazioni.
- d) La realizzazione, direttamente o affidandole a terzi, delle nuove infrastrutture programmate, previo inserimento nel Piano triennale delle OO.PP.
- e) Il perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del suolo e soprassuolo ("suolo pubblico");
  - coordinamento degli interventi tra i vari soggetti, previa verifica delle dotazioni infrastrutturali esistenti e dei programmi pubblici di sviluppo e degli Enti gestori;
  - ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione ed agevolando la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, al fine di dotare l'intero territorio comunale di un sistema di strutture a rete, in grado di assicurare i diversi servizi ai cittadini ed alle imprese, realizzando economie di scala a medio e lungo termine con usi plurimi dei sistemi;
  - essere garante per un'offerta da parte dei Gestori di servizi efficienti, efficaci, economici e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi sulle strade urbane, i fattori di inquinamento, di congestione del traffico ed attuando un tempestivo ripristino delle funzioni; il processo di pianificazione e controllo deve portare a garantire la regolarità, la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio, in condizioni di uguaglianza e di equità nell'accesso e nella fruibilità da parte di tutti i cittadini;
  - promuovere, ove opportuno, le attività di posa che favoriscano le tecniche senza scavo (No Dig) e gli usi plurimi di allocazione dei sistemi.
  - organizzazione del sistema delle reti del sottosuolo secondo gli standard di ubicazione previsti dalla direttiva 3/3/99 e la realizzazione delle infrastrutture per l'alloggiamento delle reti secondo il titolo IV della L.R. 26/03

### 2.1 Programmazione

1. Il Comune programma, anche di concerto con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, gli eventuali alloggiamenti per l'implementazione dei servizi di rete esistenti e per la posa di nuovi servizi secondo criteri atti a garantirne un successivo sviluppo quali-quantitativo e a facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. La programmazione è volta ad attuare un'azione complessiva di pianificazione e di gestione dei sistemi presenti per un migliore uso del suolo e sottosuolo ed offrire servizi efficienti e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi, gli elementi di congestione del traffico e di inquinamento.
3. La procedura di cronoprogrammazione sarà organizzata indicativamente secondo le seguenti fasi:
  - richiesta agli operatori di trasmettere il proprio programma di interventi (esclusi i meri allacci alle utenze finali e comunque gli interventi non prevedibili/programmabili) quanto meno annuale;
  - convocazione di un tavolo operativo per la pianificazione degli interventi nel sottosuolo, qualora sia necessario un coordinamento tra i vari operatori e un coordinamento tra questi e gli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche o con altri eventuali interventi previsti dal Comune;
  - predisposizione di un cronoprogramma degli interventi, su base quantomeno annuale, il più possibile condiviso ed al quale gli operatori dovranno attenersi nelle successive richieste di autorizzazione degli interventi ivi dedotti.

### 2.2 Monitoraggio

Le procedure per il monitoraggio regolamentano le attività di controllo, operative e amministrative, svolte dall'ufficio competente, sia sul singolo intervento sia sulla corretta applicazione del Piano nel suo complesso.

#### *Monitoraggio a livello di intervento*

Ogniquale volta un intervento entri in una nuova fase, questa deve essere evidenziata (a cura di chi segue l'intervento) all'interno di una scheda informativa che descrive l'intervento. Durante la fase esecutiva, potranno essere allegati alla scheda tutti i documenti necessari a descrivere l'avanzamento dei lavori.

#### *Monitoraggio a livello di piano*

Il monitoraggio a livello di piano deve avvenire costantemente,. Ogni ente, a conclusione di un proprio intervento, dovrà garantire:

- l'aggiornamento dei dati cartografici di rete secondo uno standard univoco e condiviso;
- le specifiche tecniche degli impianti realizzati;
- le indicazioni sulla rintracciabilità e sulle intestazioni delle linee posate e sulle loro eventuali protezioni esterne e giaciture (sistema di posa, nastri di segnalazione tubazioni interrato); le sezioni significative del percorso, in cui si evidenzino: la profondità di posa delle infrastrutture esistenti e/o di nuova posa, le distanze tra gli impianti, la loro posizione orizzontale adeguatamente quotata(riferibile a elementi territoriali);

- le riprese fotografiche eseguite durante i lavori e richiamate in una planimetria con indicazione dei coni di ripresa;
- tutta la documentazione necessaria a completare l'informazione sull'intervento eseguito;
- future modalità di gestione.

Inoltre dovrà essere periodicamente valutata l'efficacia del Piano nel suo complesso, intesa come lo stato di attuazione rispetto agli interventi complessivi previsti nel piano annuale e/o pluriennale, la verifica di sostenibilità dei costi, l'effettivo utilizzo delle infrastrutture realizzate, il rilievo e l'eventuale analisi di problematiche che emergono in fase di attuazione e gestione e l'individuazione di eventuali azioni correttive.

### **2.3 Coordinamento**

1. Il comune mediante l'ufficio tecnico coordina le attività di programmazione e di pianificazione a livello comunale dell'area stradale, del sottosuolo e relative infrastrutture, collabora con gli uffici pubblici competenti a vario titolo e con le Aziende Operatrici interessate, e comunica tempestivamente alle stesse gli interventi urbanistici previsti dal PGT (Piano di Governo del Territorio) e dai Piani Attuativi.

2. Il comune mediante l'ufficio tecnico definisce con i partecipanti al tavolo di Coordinamento:

- il piano degli interventi ordinari e straordinari dislocati nel territorio comunale;
- le tempistiche di inizio e di fine lavori;
- le modalità di organizzazione dei cantieri, le azioni di prevenzione e di segnalazione dei lavori ai fini della sicurezza;
- i rapporti con il Comando di Polizia Locale.

3. Il comune mediante l'ufficio tecnico, dopo l'esame dei programmi presentati dalle Aziende, si riserva il compito di coordinare nella stessa area gli interventi delle Aziende Operatrici per conseguire un'azione organica negli interventi e negli scavi.

4. Qualora lo ritenga opportuno e ricorrano le condizioni previste dalla normativa, il comune mediante l'ufficio tecnico si attiva per indire una Conferenza dei Servizi ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni (L. n° 340/2000) al fine di definire con le Aziende Operatrici le modalità e la tempistica degli interventi, e per indicare i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare.

5. Le Aziende Operatrici sono tenute a trasmettere annualmente, entro una data prestabilita, il proprio Programma Operativo Annuale per l'anno successivo, costituito da una relazione generale, da un programma dei lavori, da una planimetria generale in scala 1:5000 o eventualmente da una o più planimetrie di dettaglio in scala 1:1000 (formato DWG, MXD o SHP), nonché da tabelle riportanti l'indicazione dei tracciati e le caratteristiche principali degli impianti da installare.

6. Il Programma Operativo Annuale (che diventerà strumento primario di programmazione e coordinamento tra le Aziende e tra esse ed il Comune) dovrà essere riferito a tutti gli interventi di potenziamento, di estensione, di rinnovamento e di manutenzione straordinaria delle reti programmati e prevedibili per l'anno successivo.

7. Contestualmente le Aziende Operatrici sono tenute a trasmettere la cartografia ufficiale aggiornata ed informatizzata (formato DWG, MXD o SHP) dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee di propria competenza, che sarà utilizzata dal comune per la gestione e attuazione del PUGSS.

8. Tale cartografia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione in cui le Aziende tengono indenne il Comune da ogni tipo di responsabilità derivante dalla non corrispondenza della cartografia allo stato di fatto dei luoghi e delle reti, nonché alla incompletezza dei dati correlati alla cartografia stessa (distanza da capisaldi certi, profondità di posa, diametri tubazioni ecc.).

### **3.1 PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CONCESSORIE**

1. La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal Comune o dalla Provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo unitario contemplante anche le opere nel sottosuolo, è soggetta ad autorizzazione.

La domanda di autorizzazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente, secondo le modalità disciplinate dall'ufficio competente.

In caso di interventi di ampliamento/potenziamento reti, la documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione consiste in:

- relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici e dei tempi di realizzazione, anche in formato elettronico;
- elaborati grafici riferiti all'intero tracciato ed a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto, riportanti almeno:
  - planimetria generale a livello comunale (scala 1:10.000) con indicazione dei tratti di nuova installazione o di manutenzione effettuati sia con metodi tradizionali sia con tecniche no-dig;
  - elaborati di progetto (scala non inferiore 1:500) dell'intero tracciato da eseguire e di ciascuna tratta elementare con relative sezioni e le modalità d'intervento;
  - particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature;
  - elazione geologica accompagnata da indagini di campagna (geotecniche, idrogeologiche, etc.) per scavi superiori al metro e cinquanta dal piano
  - documentazione fotografica adeguata (a terra o, se opportuno, aerea).

2. Per gli operatori di TLC va allegata copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell'art.2 bis del d.l. 23.01.2001 n. 5.

3. Eventuali pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune, necessari per legge (V.V.F.F., ASL, ARPA, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.).

4. L'autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del PUGSS, del PTCP e del PGT.

5. L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati. Il Comune assicura che le infrastrutture di sua proprietà siano accessibili agli operatori dei servizi a rete secondo modalità eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.

6. L'autorizzazione, dovrà in particolare riportare:

- le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;
- le modalità di ripristino;
- le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione di lavori o danni.

### **3.2 Convenzioni**

1. Il comune mediante l'ufficio tecnico, congiuntamente all'atto autorizzativo, predispone il testo della eventuale convenzione.

2. La convenzione viene stipulata tra il Comune e l'Azienda Operatrice sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Essa è immediatamente vincolante per l'Azienda.

3. Per quanto concerne le disposizioni relative all'esecuzione delle opere e dei relativi collaudi l'ufficio tecnico deve tener presente le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dei regolamenti comunali nelle parti in essi ritenute pertinenti.

### **3.3 Obblighi e prescrizioni**

1. Il Comune si riserva di non concedere l'uso di condutture municipali libere se queste sono riservate all'Amministrazione per il proprio uso.

2. I cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti e, in genere, le reti di fognatura ed ogni altra struttura di proprietà del Comune possono essere utilizzate anche per l'installazione di cavi di TLC od altri servizi a rete senza pregiudizio degli stessi ed a fronte della fattibilità tecnica amministrativa.

3. Qualora il Comune predisponga la realizzazione di strutture sotterranee polifunzionali, idoneamente dimensionate per le esigenze delle varie Aziende Operatrici, i rispettivi nuovi impianti, nella medesima tratta, non dovranno essere sistemati in sedi diverse né dovrà essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale.

4. Le Aziende Operatrici non possono porre cavi o tubazioni in numero maggiore a quello autorizzato, sia nel caso di posa interrata che nel caso di posa in infrastrutture comunali, salvo specifica richiesta, da parte del Comune, che sarà concordata con le aziende e imprese stesse. L'inosservanza del presente punto comporta la revoca della concessione in questione, trattandosi di uso improprio e non autorizzato del diritto di occupazione concesso.

Le tubazioni vuote e i manufatti connessi, non utilizzati entro cinque anni dalla data di autorizzazione, si considerano abbandonati se non rientrano nei programmi di sviluppo previsti nel piano.

Il comune potrà richiederne la rimozione oppure disporne liberamente per altra utilizzazione.

5. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione; è, parimenti vietata, qualsiasi subconcessione.

È tuttavia ammesso:

- a) il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal concessionario anticipatamente all'ufficio competente o agli incaricati della riscossione degli oneri dovuti, in modo che possano essere specificati nell'atto di concessione o di autorizzazione o nella ricevuta degli oneri economici pagati.
- b) il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad un altro beneficiario per il trapasso di un bene o di un'attività, escluso ogni scopo di speculazione e con il

consenso dell'Amministrazione Comunale, sempre che per la stessa occupazione non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento darà luogo a nuovo atto, con il pagamento integrale di nuovi oneri, esclusi ogni restituzione o conguaglio di quelli già pagati.

### **3.4 Garanzie e cauzioni**

1. Gli Enti Gestori presenteranno al Comune una garanzia fidejussoria annuale rilasciata da Istituto accreditato di primaria compagnia e stabilita sulla base del valore dei ripristini degli interventi di norma effettuati. La garanzia fidejussoria deve essere ripristinata nel suo ammontare nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune, e la quota aggiuntiva deve essere mantenuta sino ad avvenuto ripristino e collaudo degli interventi programmati.

2. Oltre a quanto stabilito al punto precedente, nel caso di specifici interventi di particolare rilevanza, potrà essere richiesta all'Ente che deve procedere ai lavori, al momento del rilascio dell'autorizzazione, idonea cauzione aggiuntiva, anche mediante fidejussione come sopra; essa sarà calcolata in riferimento alla tipologia d'intervento, stabilita in accordo con l'Ente gestore richiedente.

3. L'Ente gestore responsabile degli interventi, alla data di ultimazione dei lavori, può richiedere lo svincolo della fidejussione per un valore pari al 70% del relativo importo; il rimanente 30% resterà vincolato fino a collaudo avvenuto e all'attestazione di regolare esecuzione dei lavori.

### **3.5 Sanzioni**

1. Chiunque violi le disposizioni contenute nella autorizzazione/concessione, sarà soggetto alla sanzione di cui al Titolo II del Nuovo Codice della Strada.

La violazione delle suddette disposizioni comporta l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.

2. Per interventi completati oltre il termine prefissato nella autorizzazione o nel provvedimento di rinnovo della stessa, dovrà essere prevista nel medesimo titolo autorizzatorio una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato, salvo diversa disposizione sottoscritta nella Convenzione, da versarsi direttamente presso la Tesoreria Comunale.

### **3.6 Oneri Economici**

1. Fatto salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e dalla L. 133/2008 per le categorie di interventi ivi disciplinati, gli oneri economici previsti per gli interventi e per l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale sono:

- a) gestione tecnico amministrativa della pratica;
- b) tassa / canone di occupazione del suolo;
- c) canone per l'uso dell'infrastruttura.

2. Per i criteri di determinazione di canoni e tariffe delle occupazioni/concessioni temporanee/permanenti di suolo pubblico, e per le modalità di accertamento e riscossione, se non regolati da apposite convenzioni, si rimanda al Regolamento TOSAP vigente.

3. Le tariffe per l'uso delle infrastrutture polifunzionali di proprietà comunale (L.R. n. 26/03 e Direttiva 3/3/99 ) sono approvate dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **3.7 Responsabilità Per Danni**

1. Sono a carico degli Enti gestori le responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a persone, a beni mobili o immobili, di proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dalla realizzazione di opere, manufatti e ripristini non a regola d'arte o dall'occupazione del suolo e del sottosuolo esercitati in maniera impropria.

2. Qualora dall'esecuzione degli interventi dovessero derivare danni di qualunque natura, i Gestori provvederanno a comunicare tempestivamente il fatto all'Ufficio della Polizia Locale.

### **3.8 Infrastrutture in fibra ottica – Procedure semplificate**

1. Ai fini della posa e della realizzazione di infrastrutture in fibra ottica sono previsti procedimenti abilitativi semplificati, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo V della l.r. 7/2012 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", art. 41 comma 3.

2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni fissate dalla normativa vigente in materia, in merito al rilascio dei provvedimenti.

3. La posa di infrastrutture per telecomunicazioni elettroniche non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 39 della l.r. 26/2003.

4. Le istanze presentate dagli operatori di telecomunicazione si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte della Amministrazione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi D.Lgs. n. 259/2003, art. 87 comma 9. Per i lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri il predetto termine di rilascio è ridotto a 30 giorni.

Inoltre, gli operatori di telecomunicazione in alternativa all'istanza potranno presentare all'Amministrazione la denuncia di inizio attività.

Gli operatori di telecomunicazione che si avvalgono della denuncia ovvero per i quali il titolo abilitativo si formi per silenzio-assenso, dovranno:

- preliminarmente all'inizio dei lavori, avvisare l'Amministrazione mediante comunicazione scritta (a mezzo fax, PEC, ecc.) dell'avvenuto perfezionamento del titolo autorizzativo;
- attenersi alle prescrizioni tecniche e operative standard indicate dall'Amministrazione e dalla normativa vigente.

### 4.1 Esecuzione dei Lavori e contenimento dei tempi di lavoro

1. Per quanto concerne le disposizioni relative alle esecuzioni delle opere e dei relativi collaudi, l'Ufficio Tecnico dovrà tenere presenti le disposizioni di cui ai regolamenti comunali vigenti ed alla legge sui lavori pubblici ove applicabili.

2. I Gestori, d'intesa con l'Ufficio, dovranno valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare gli interventi anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico per le zone interessate.

### 4.2 Gestione dei Cantieri

1. Le Aziende durante lo svolgimento di opere sono soggette all'applicazione del nuovo Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali s.m.i.) e sono obbligate:

- a fornire all'Ufficio tutti i dati e le informazioni richieste in relazione all'intervento autorizzato (dati riguardanti le imprese esecutrici, piani di lavoro, programma temporale di realizzazione);
- a tenere a disposizione una base topografica (su supporto cartaceo e digitale) aggiornata, con i tracciati e i dati tecnici delle infrastrutture installate "as built", evidenziando le opere come effettivamente realizzate;
- a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno derivante a terzi in dipendenza delle opere eseguite;
- all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni, previdenza sociale ed antinfortunistica nei confronti del personale dipendente (in particolare il nuovo Testo Unico Sicurezza Lavoro ed il Nuovo Codice della Strada);
- al coordinamento con la vigilanza urbana ed alla predisposizione di opportuna segnaletica;
- a comunicare all'Ufficio ed agli altri Enti che gestiscono i servizi a rete la presenza, non rinvenuta durante le indagini preliminari, di canalizzazioni, impianti o manufatti che possano interferire anche solo parzialmente con le opere in corso. Ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese dell'esecutore dei lavori.
- a non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- a evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dagli organi competenti;
- a evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;
- a evitare l'uso di mezzi, installazioni ed impianti che possano cagionare grave disturbo, pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi e predisporre tutto quanto necessario ad evitare sinistri e danni ai passanti ai quali devono essere garantite condizioni di transito in sicurezza;

- a collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti, pubblici e privati;
- al corretto smaltimento dei rifiuti e delle macerie prodotte.

2. L'Azienda, prima di iniziare i lavori di:

- a) infrastrutturazione o manutenzione straordinaria: dovrà dare avviso scritto all'ufficio tecnico, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data presunta di inizio dei lavori, riconfermata per iscritto almeno 2 giorni prima dell'inizio reale per attivare i tecnici comunali e per programmare i controlli;
- b) manutenzione ordinaria o gli allacciamenti non programmabili soggette all'applicazione del DLGS 81/08 e s.m.i.: dovrà dare avviso scritto via fax o via telefono all'ufficio tecnico. Tale avviso va esteso alla Vigilanza Urbana ed a tutte le altre Imprese erogatrici dei servizi, per prendere con esse gli opportuni accordi affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti e limitato l'impatto con la viabilità.

3. I tecnici comunali, durante lo svolgimento dei lavori, hanno facoltà di verificare sistematicamente le modalità dell'intervento.

4. Ogni sopralluogo va verbalizzato e sottoscritto con il responsabile dei lavori dell'impresa esecutrice riportando gli eventuali rilievi, le difformità rispetto all'atto autorizzativo e descrivendo le prescrizioni imposte.

5. Per gli interventi con tecniche no-dig, le Ditte Appaltatrici devono possedere una specifica certificazione che la abiliti ad operare ed sono obbligate:

- effettuare prima dell'inizio delle attività un sopralluogo con i tecnici dell'ufficio tecnico e dell'Azienda che esegue i lavori nell'area dell'intervento, per valutare la congruità delle informazioni tecniche sui sottoservizi rilevati con indagini dirette ed indirette. In caso di incertezza sull'affidabilità dei dati in possesso saranno svolte immediate indagini ed accertamenti di verifica sul posto;
- richiedere la presenza di un tecnico o un consulente dell'ufficio per verificare il corretto svolgimento dei lavori, unitamente ai tecnici dell'Azienda interessata, con funzioni di supporto nel caso si venissero a determinare situazioni critiche o situazioni di emergenza sul territorio o sulle reti. Le spese di supporto sono a carico delle Aziende.

6. Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al Progetto Esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterano i dati fondamentali del Progetto, tali variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente concordate con l'Ufficio.

7. Ogni Azienda Operatrice, annualmente, dovrà aggiornare e trasferire al comune la cartografia di base in formato elettronico, di tutti i lavori eseguiti comprensivi dei dati tecnici e delle modalità di posa.

8. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere data comunicazione secondo le disposizioni comunali vigenti in materia.

#### **4.3 ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO**

1. L'ultimazione lavori e la conformità alla regola d'arte degli stessi va comunicata all'Ufficio tecnico per iscritto.
2. I tecnici comunali, se ritenuto necessario, effettueranno un sopralluogo nelle aree d'intervento con il Direttore dei Lavori per constatare l'ultimazione dei lavori, la loro effettuazione a regola d'arte e la conformità con l'atto autorizzativo. In assenza di difformità, il personale comunale incaricato visterà per conferma la dichiarazione di fine e corretta esecuzione dell'intervento.
3. Qualora venissero rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni autorizzative, l'operatore provvederà al loro adeguamento entro un termine prestabilito dalla relativa contestazione scritta.
4. In caso contrario l'Ufficio provvederà direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici addebitandone le spese all'Azienda, attivando le somme dalla fidejussione prevista.

#### **4.4 Ripristino Del Sedime Stradale**

1. I tratti di strada o di banchine laterali manomessi per l'esecuzione dei lavori e ripristinati, rimarranno in carico al Gestore responsabile dell'intervento per ulteriori opere di manutenzione che si rendessero necessarie a causa di cattivo ripristino, per la durata dei due anni successivi alla fine lavori.
2. In quest'ultimo caso, qualora l'Ente responsabile non provveda tempestivamente, il Comune ha facoltà di fare eseguire le opere da proprie ditte incaricate secondo i costi presi a riferimento dal prezzario della CCIAA di Bergamo.
3. Allo scadere del periodo di impegno per la manutenzione, decade ogni onerosità verso l'Ente gestore.

#### **4.5 Manutenzione**

1. Gli Enti gestori devono comunicare almeno 90 (novanta) giorni prima all'Ufficio Tecnico in modo documentato gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria che intendono effettuare per attivare una eventuale azione programmata con gli altri Enti.
2. Gli interventi di manutenzione sul sistema delle reti superficiali e sotterranee esistenti si distinguono in programmati e d'urgenza.  
Gli interventi programmati sono disciplinati nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento e specificati negli stralci operativi annuali.  
Gli interventi d'urgenza vengono eseguiti direttamente dall'Ente gestore, che contestualmente ne dà comunicazione all'Ufficio Sottosuolo e alla Polizia Locale.  
Gli interventi d'urgenza dovranno comunque essere regolarizzati con la procedura ordinaria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione all'Ufficio della procedura d'urgenza.
3. Tutti i manufatti collocati sul suolo stradale comunale o interrati, le reti, le opere accessorie e quant'altro posato, devono essere mantenute dagli Enti gestori ciascuno per la sua competenza.

4. La situazione dello stato delle strade, delle reti e gli eventuali problemi di disservizio devono essere comunicati periodicamente dall'Ente gestore all'Ufficio.

#### **4.6 Requisiti delle Infrastrutture del Sottosuolo**

Si riporta di seguito una serie di prescrizioni tecniche di carattere generale per la progettazione e realizzazione delle opere.

##### **4.6.1 Tipologia delle opere**

1. Le infrastrutture sono classificate in tre categorie:

- trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime;
- polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete;
- strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

2. Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti o prevedibili piani di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI - CEI di settore. Il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete.

3. Nelle aree già edificate o in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le possibili soluzioni di cui sopra, è effettuata in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico-architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare.

4. Le infrastrutture, da utilizzare di norma per le aree di nuova urbanizzazione nonché, per le zone edificate, in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana che richiedano o rendano opportuno riallocare gli alloggiamenti destinati ai servizi di rete, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI - CEI;
- essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali;
- essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di plotte scoperchiabili, abbinata a polifore;
- essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare;
- essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, con tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;

- essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni;
- per le strutture percorribili, possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI - CEI, dimensioni non inferiori a metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini di spazio libero di passaggio, utile anche per eventuali emergenze.

#### 4.6.2 Criteri generali

1. Qualora l'infrastruttura sia prevista nell'ambito di interventi di nuova urbanizzazione o di interventi di riqualificazione del tessuto urbano esistente, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.

2. In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall'ente superi l'effettiva necessità.

3. Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, funzionali ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 (Nuovo codice della strada) e s.m.i., la profondità minima di interrimento, di cui al comma 3 dell'articolo 66 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice medesimo, non si applica al di fuori della carreggiata.

Al di sotto di quest'ultima la profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'Ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino e fatte salve le prescrizioni delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.

4. Le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da potere alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle pertinenti norme tecniche UNI - CEI, alle disposizioni in materia di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale e alle norme di sicurezza sul lavoro; particolare attenzione progettuale deve essere riservata alle opere ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare testo le indicazioni elaborate dai Servizi tecnici nazionali.

5. Le infrastrutture polifunzionali devono essere accessibili dall'esterno, ai fini della loro ispezionabilità e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. Per l'inserimento di tubazioni rigide deve essere prevista una copertura a plotte amovibili, opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono essere rapportate all'altezza interna del manufatto ed alla lunghezza delle tubazioni stesse, secondo le vigenti norme tecniche.

#### 4.6.3 Criteri particolari

1. Qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si rinvia all'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 503/1996 e s.m.i., predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con gli accorgimenti più opportuni.

2. Sono fatte salve le disposizioni relative alle Norme in materia ambientale, qualora gli interventi coincidano con i progetti di infrastrutture sottoposte a valutazione di impatto ambientale.

3. Le condotte di gas combustibile, devono essere situate all'esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete, salvo che la tubazione del gas non possa essere collocata in luogo diverso. In tal caso, il tratto di tubazione posta nell'infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non deve presentare punti di derivazione e deve essere posata in doppio tubo con sfiati e secondo accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell'arte attinti dalla guida tecnica UNI - CEI "Requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali", ed alle altre norme tecniche applicabili.

#### 4.6.4 Posa di Condotti per la Fibra Ottica e altre disposizioni

1. La presentazione di progetti per la realizzazione di edifici di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, prevede l'installazione di condotti verticali destinati all'alloggio di cavi in fibra ottica.

2. La progettazione delle aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale per una estensione di almeno 50 m.l., prevede la realizzazione di condotti tecnologici multifunzionali destinati ad ospitare, tra l'altro, i cavidotti per la fibra ottica e le reti per il trasporto dell'energia termica.

3. Nella realizzazione di nuove infrastrutture per l'illuminazione di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono adottate modalità attuative funzionali ad ospitare apparati per le telecomunicazioni e la sicurezza.

4. Le disposizioni di cui sopra saranno attuate secondo le modalità tecniche di attuazione definite dalla Regione Lombardia.

#### 4.7 NORME FINALI

Eventuali disposizioni regolamentari di carattere comunale, relative ai servizi nel sottosuolo, incompatibili col presente Regolamento, sono da intendersi superate.



Il tecnico incaricato

## **Allegato**

Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione / autorizzazione / nulla osta

In funzione della complessità dell'intervento, è necessario che all'istanza vada allegata la seguente documentazione tecnica minima sia su supporto cartaceo che digitale utile per la rappresentazione e l'individuazione dell'impianto:

- relazione tecnica descrittiva: indicare le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata nonché le modalità esecutive dei lavori;
- elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi:
  - stralcio planimetrico 1:1000 o 1:2000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc; nelle aree ad alta concentrazione urbana, l'Amministrazione potrà richiedere uno stralcio planimetrico in scala 1:500;
  - schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M. 10.7.2002;
  - ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
  - sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
  - particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare.
- indicare i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- evidenziare eventuali situazioni di interesse comune ad altri Enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- evidenziare tratte di infrastruttura esistenti di proprietà/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Della precisione e della rispondenza della documentazione allegata all'istanza resta solo e interamente responsabile l'operatore richiedente, e l'accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell'ufficio competente non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell'Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione.

MODULISTICA DA UTILIZZARE  
NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'  
DI MANOMISSIONE DEL  
SOTTOSUOLO

**Comune di BOTTANUCO**

Provincia di Bergamo

**Settore Tecnico**

Responsabile del procedimento:

**Oggetto: Domanda di autorizzazione per manomissione del suolo pubblico.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

(oppure, in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta / società \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

**chiede**

L'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico precisando quanto segue:

a) ubicazione dell'area / spazio per la quale si richiede l'autorizzazione:

Via / Piazza \_\_\_\_\_

b) Lunghezza dello scavo da realizzare \_\_\_\_\_

c) Larghezza della sede stradale da manomettere \_\_\_\_\_

d) Tipologia della pavimentazione del suolo pubblico da manomettere: \_\_\_\_\_

e) motivi dell'occupazione: \_\_\_\_\_

f) tipologia rete tecnologica da realizzare: \_\_\_\_\_

g) lunghezza rete tecnologica da installare: \_\_\_\_\_

h) giorni presunti di durata dei lavori \_\_\_\_\_

i) documenti allegati:

- n. 1 marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- planimetria di dettaglio in scala non inferiore a 1:500, opportunamente quotata con l'indicazione delle aree / spazi pubblici oggetto della presente richiesta;
- ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di €. \_\_\_\_\_ quale corrispettivo per il degrado suolo pubblico.
- Documentazione comprovante la costituzione di garanzia finanziaria.

Il Richiedente

Li, \_\_\_\_\_

## Comune di BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

Settore Tecnico

Responsabile del procedimento:

**Oggetto: Comunicazione di inizio manomissione del suolo pubblico.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

(oppure, in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta / società \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

in relazione all'autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### Comunica

1. che darà inizio ai lavori in data \_\_\_\_\_ per una durata presunta di giorni \_\_\_\_\_

2. di aver affidato la direzione dei lavori al Sig. \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

(tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_)

3. di aver affidato l'esecuzione dei lavori all'impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

rappresentata da \_\_\_\_\_

con recapito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

(tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_)

Bottanuco, li \_\_\_\_\_

Il Committente: \_\_\_\_\_

Il Direttore dei lavori: \_\_\_\_\_

L'Impresa Esecutrice: \_\_\_\_\_

**Comune di BOTTANUCO**

Provincia di Bergamo

Settore Tecnico

Responsabile del procedimento:

**Oggetto: Denuncia di ultimazione lavori di ripristino definitivo.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

(oppure, in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta / società \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

in relazione all'autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**comunica**

1. Che i lavori di esecuzione del ripristino definitivo sono stati ultimati in data \_\_\_\_\_

2. Che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contenute nella predetta Autorizzazione e nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli interventi di manomissione e di ripristino del suolo pubblico.

li \_\_\_\_\_

Il Committente: \_\_\_\_\_

Il Direttore dei lavori: \_\_\_\_\_

L'Impresa Esecutrice: \_\_\_\_\_

.....  
*(Parte riservata al Comune) Attestazione di regolare esecuzione*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, a seguito di sopralluogo effettuato in data \_\_\_\_\_ ha accertato:

- l'avvenuta esecuzione dei lavori
- l'avvenuta e regolare esecuzione dei ripristini, pertanto nulla osta alla presa in carico del sedime oggetto di intervento di cui all'autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
\_\_\_\_\_